
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Errore materiale suscettibile di correzione, nozione

Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi".

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2016, n. 1897

...omissis...

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. dd, premesso di avere impugnato con ricorso per cassazione la sentenza n. 832 del 2013 con la quale la Corte di appello di Messina aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta da essa dddddd nei confronti della Provincia regionale di Messina, che con ordinanza n. 1809 del 2015 la Sesta Sezione Lavoro della Corte di cassazione, in accoglimento del

ricorso, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla "Corte di appello di Palermo, in diversa composizione", chiede la correzione dell'errore materiale verificatosi nella redazione della ordinanza per essere, nella relativa intestazione, stata indicata quale autorità giurisdizionale che aveva emesso il provvedimento la Corte di appello di Palermo e per essere conseguentemente stato individuato il giudice di rinvio nella "Corte di appello di Palermo, in diversa composizione".

La Provincia Regionale di Messina è rimasta intimata.

L'istanza di correzione è meritevole di accoglimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi".(v., tra le altre, Cass. 19601 del 2011, n. 5196 del 2002, n. Cass. 5196/02).

Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie.

Dall'esame del fascicolo relativo al ricorso definito con l'ordinanza della quale si chiede la correzione (ricorso iscritto al n. 21027 del Registro generale dell'anno 2013) si evince che il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza n. 832 della Corte di appello di Messina resa in data 23 aprile 2013 e pubblicata in data 3 giugno 2013.

Consegue che la indicazione, nella intestazione della ordinanza, della Corte di appello di Palermo quale autorità giurisdizionale che aveva emesso il provvedimento impugnato, nel resto correttamente individuato quanto al numero di iscrizione nel Registro sentenze "832/2013", e quanto alla data di emissione e di deposito - 23/4/2013 - 3/06/2013 - appare in maniera chiara ed inequivoca frutto di mera svista nella redazione del provvedimento. Conseguente a tale svista è la individuazione in dispositivo quale giudice del rinvio, della "Corte di appello di Palermo, in diversa composizione".

In ragione dei rilievi sopra formulati si propone, pertanto, l'accoglimento della istanza".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia in tema di errore materiale. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

Consequentemente iva disposta la correzione dell'errore nei termini proposti dal Relatore.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Nulla per le spese non essendo l'errore in relazione al quale è disposta la correzione ascrivibile alla intimata Provincia Regionale di Messina.

p.q.m.

La Corte, in accoglimento della istanza di correzione, dispone che a pagina 1 della ordinanza di questa Corte n. 1809/2015, laddove è scritto "Corte d'appello di Palermo" si corregga in "Corte d'appello di Messina" e che nel dispositivo, a pagina 4, si corregga la formula "alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione" con la frase "alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione".